



COMUNE DI CANDIOLO

Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 39

OGGETTO: Adozione della Variante parziale n. 9 al P.R.G.C., ai sensi dell'art. 17, comma 5, della L.R. n. 56/1977 e s.m.i., e avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità alla V.A.S.

L'anno **DUEMILAVENTICINQUE**, addì **TRENTA**, del mese di **LUGLIO**, alle ore **18:30**, nella sala del consiglio comunale in Via Foscolo n. 4, convocato per determinazione del Presidente del Consiglio, con avvisi scritti e recapitati a norma di Legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica, di Prima convocazione, **IL CONSIGLIO COMUNALE**, del quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome	Presente	Cognome e Nome	Presente
LAMBERTO CHIARA	Sì	SANTARSIERO ERNESTO	Sì
SPATRISANO ANTONIO	Sì	LODDO ANDREA	No
SARDO ELENA	Sì	FIUME TERESA	No
BARBARO STEFANO	Sì	MELINO FIORENZO	Sì
MAINA PIERO	Sì		
CANARECCI ALBERTO	Sì		
DI TOMMASO GIOVANNI	Sì		
BASANO ANTONELLA	Sì		
MARINO ORIETTA	Sì		
		Totale Presenti	11
		Totale Assenti	2

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale, Dott. CATTI Giulio, con le funzioni previste dall'art. 97, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SPATRISANO ANTONIO, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che è pervenuta la proposta di deliberazione n° 41 del 02/07/2025 del SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA, avente per oggetto: **“ADOZIONE DELLA VARIANTE PARZIALE N. 9 AL P.R.G.C., AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 5, DELLA L.R. N. 56/1977 E S.M.I., E AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA V.A.S.”**, unita al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Visto il T.U. Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visti gli articoli 67 ss. del Regolamento del Consiglio Comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 5 del 10 marzo 2016;

Visti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Settore Edilizia e Urbanistica e il parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, rilasciati ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 2000;

Visto il parere favorevole del Segretario Comunale, rilasciato ai sensi dell'art. 52 comma 2 dello Statuto;

Dato atto che in data 28 luglio 2025 è pervenuto al protocollo n. 10374 un emendamento a firma del Consigliere Melino, già messo a disposizione di tutti i consiglieri comunali;

Visti i pareri favorevoli su tale emendamento resi in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile del Settore Finanziario e dal Segretario, ai sensi dell'art. 52, comma 2, dello Statuto, in ordine alla conformità dell'emendamento stesso alla legge, allo Statuto e ai Regolamenti;

Visto sul medesimo emendamento il parere di conformità tecnica non favorevole rilasciato dal Responsabile del Settore Tecnico Arch. Fabrizio Baracco, per le motivazioni indicate nel medesimo parere;

Dato atto che anche i pareri sopra menzionati sono già stati messi a disposizione di tutti i consiglieri comunali;

Udito il Consigliere Canarecci, il quale

RELAZIONE SULLA PROPOSTA

esponendo la materia della variante in questione e la sua conseguente natura di variante parziale, ricordando come fosse stato dato l'incarico per la sua progettazione a dicembre 2023. La variante in sostanza riguarda l'allineamento cartografico e la messa a punto di alcuni errori materiali: ricorda poi i documenti allegati alla proposta deliberativa;

Udita la relazione del progettista Ing. Sandrone, presente in aula, resa su invito del Presidente, con la quale il progettista illustra come la variante stessa sia una sorta di manutenzione del piano regolatore e riguardi tre contenuti principali che comportano la modifica di diversi elaborati. In merito al procedimento di approvazione, rileva come la verifica di assoggettabilità alla VAS nel

caso in esame sia quasi un pro forma, ritenendo scontata la non necessità di procedere alla VAS. Il piano e quindi la variante dopo la sua adozione sono soggetti a osservazioni, e oggetto di istruttoria anche da parte di Città Metropolitana e degli enti competenti in materia di VAS;

Preso atto che terminata la sua relazione il progettista Ing. Sandrone lascia l'aula consiliare;

Udito l'intervento del consigliere Melino, che chiede chiarimenti sulle strade delle figure 24 e 25, non riuscendo a comprendere la differenza tra le due;

Udito l'intervento del consigliere Canarecci, il quale rileva che si tratta di Via Trento, privata ma definita come pubblica. Nella variante si riafferma che è privata ma con interesse all'acquisizione pubblica;

Udito ancora il consigliere Melino, che legge il suo emendamento alla proposta deliberativa;

Udito in merito il consigliere Canarecci, che richiama il parere contrario di regolarità tecnica e rileva che l'accoglimento dell'emendamento comporterebbe un contrasto con altri elaborati progettuali non modificati dall'emendamento stesso. Annuncia che il gruppo di maggioranza voterà contro l'emendamento pur essendo aperto a modifiche anche a seguito di eventuali osservazioni che potranno pervenire nella apposita fase procedimentale a seguito dell'adozione della variante;

Udito l'ulteriore intervento del consigliere Melino, che si dichiara dispiaciuto che un aspetto tecnico blocchi l'emendamento, si potrebbe accogliere e sistemare conformemente tutti gli elaborati della variante. I cittadini così sono penalizzati senza motivo;

Udito ancora il consigliere Canarecci, che rileva come in parte ci possono essere motivi per distinguere il trattamento normativo da riservare alle diverse strade, su alcune oggetto di emendamento può essere d'accordo ma su altre no. Non è una chiusura totale ma è difficile giustificare delle modifiche solo su alcuni elaborati;

Udito il Sindaco, che osserva come si potranno prendere in considerazione delle osservazioni che potranno pervenire nei tempi e nelle forme dovute;

Udito il consigliere Santarsiero, che osserva che se è una variante per sistemare degli errori non vede motivo per distinguere tra diverse strade e non accogliere l'emendamento. I contenuti della variante in realtà sono però anche modificativi, la presa in carico di una strada privata non è solo la messa a posto di un errore ma una scelta, e così pure la revisione dei vincoli derivanti dalle fasce di rispetto stradali. E' una scelta, che non venga mascherata dal "mettere a posto la documentazione";

Udito il consigliere Melino, che rileva come ci sono strade con vincolo a sette metri e mezzo dove non si può fare nulla, portando il vincolo a cinque metri si potrebbero invece fare interventi edilizi. Ricorda che la variante è stata sollecitata il 29 aprile con un'interpellanza, ma è difficile approvarla in queste condizioni;

Udito ancora il consigliere Santarsiero, per il quale deve ritenersi scontato che l'emendamento riguardi tutti gli elaborati necessari;

Udito il consigliere Canarecci, che dice che alcune scelte sono state fatte ma l'intenzione non è quella di mascherarle dietro gli adempimenti. Le modifiche sono state fatte dove sono stati adeguati i sedimi;

Udito per dichiarazione di voto il consigliere Melino, che ricorda l'interrogazione presentata e la discussione in conferenza dei capigruppo. Erano fiduciosi che si sarebbe ridotto il limite di rispetto di tutte le strade a cinque metri, purtroppo così non è stato e neanche il suo emendamento verrà accolto, mentre l'accoglimento delle successive osservazioni non è scontato, per cui si asterrà;

Esaurite le dichiarazioni di voto;

Il Presidente del Consiglio pone in primo luogo in votazione l'emendamento del Consigliere Melino e

IL CONSIGLIO COMUNALE

con il seguente risultato espresso in forma palese per alzata di mano

CONSIGLIERI PRESENTI	N. 11
CONSIGLIERI VOTANTI	N. 11
VOTI FAVOREVOLI	N. 2 (Melino, Santarsiero)
VOTI CONTRARI	N. 9
ASTENUTI	N. 0

DELIBERA

Di NON APPROVARE l'emendamento proposto dal Consigliere Melino.

Successivamente

Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta originariamente presentata al Consiglio Comunale e

IL CONSIGLIO COMUNALE

con il seguente risultato espresso in forma palese per alzata di mano

CONSIGLIERI PRESENTI	N. 11
CONSIGLIERI VOTANTI	N. 9
VOTI FAVOREVOLI	N. 9
VOTI CONTRARI	N. 0
ASTENUTI	N. 2 (Melino, Santarsiero)

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione n 41 del 02/07/2025 del SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA, avente per oggetto: **“ADOZIONE DELLA VARIANTE PARZIALE N. 9 AL P.R.G.C., AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 5, DELLA L.R.. N. 56/1977 E S.M.I., E AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA V.A.S.”.**

Successivamente, con separata votazione espressa in forma palese per alzata di mano, con il seguente risultato:

CONSIGLIERI PRESENTI	N. 11
CONSIGLIERI VOTANTI	N. 9
VOTI FAVOREVOLI	N. 9
VOTI CONTRARI	N. 0
ASTENUTI	N. 2 (Melino, Santarsiero)

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.



COMUNE DI CANDIOLO

Città Metropolitana di Torino

PROPOSTA N. 41

CONSIGLIO COMUNALE

DI DELIBERAZIONE DA PARTE DELL' SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA

L'ASSESSORE

L'ISTRUTTORE

CANDIOLO, LI 02/07/2025

OGGETTO: Adozione della Variante parziale n. 9 al P.R.G.C., ai sensi dell'art. 17, comma 5, della L.R. n. 56/1977 e s.m.i., e avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità alla V.A.S.

VISTI:

- La L.R. n. 56/1977 all'art. 17, commi 5-11, e successive modifiche ed integrazioni;
- L'art. 42, comma 2, lett. b), nonché gli artt. 48, 49 e 107 del T.U. Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i.;
- Il D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023;
- L'articolo 12 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, e s.m.i.;
- La L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i., recante "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione";

PREMESSO che:

- Il Comune di Candiolo è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale approvato con D.G.R. n.89-30562 del 25/07/1989 e modificato con:
 - Variante Strutturale n. 1, ex art. 17, comma 4, L.R. n. 56/1977, approvata con DGR n. 66-1523 del 12/11/1990;
 - Variante Strutturale n. 2 ex art. 17, comma 4, L.R. n. 56/1977, approvata con DGR n. 5-3971 del 24/09/2001;
 - Variante parziale n. 1 ex art. 17, comma 7, L.R. n. 56/1977, approvata con DCC n. 29 del 21/05/2002;
 - Variante parziale n. 2 ex art. 17, comma 7, L.R. n. 56/1977, approvata con DCC n. 64 del 21/10/2002;
 - Variante parziale n. 3 ex art. 17, comma 7, L.R. n. 56/1977, approvata con DCC n. 29 del 26/05/2006;
 - Variante ex artt. 17 e 40, L.R. n. 56/1977, approvata con DGR n. 10-9528 del 02/09/2008;
 - Variante parziale n. 4 ex art. 17, comma 7, L.R. n. 56/1977, approvata con DCC n. 57 del 28/09/2010;
 - Variante parziale n. 5 ex art. 17, comma 7, L.R. n. 56/1977, approvata con DCC n. 31 del 31/07/2013;
 - Variante Strutturale n. 3 ex art. 17, comma 4, L.R. n. 56/1977, approvata con DCC n. 1 del 12/02/2014;
 - Variante parziale n. 6 ex art. 17, comma 7, L.R. n. 56/1977, approvata con DCC n. 55 del 30/11/2015;
 - Variante parziale n. 7 ex art. 17, comma 5, L.R. n. 56/1977, approvata con DCC n. 19 del 26/07/2018;
 - Variante "semplificata" ex art. 17 bis, L.R. n. 56/1977, approvata con DCC n. 49 del 30/09/2019;
 - Variante parziale n. 8 ex art.17, comma 5, L.R. n. 56/1977, approvata con DCC n. 13 del 30/06/2022;

DATO ATTO che:

- L'Amministrazione comunale ha inteso operare una revisione delle sezioni stradali minime di cui all'art. 12/g delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente P.R.G.C., e, conseguentemente, delle distanze dal ciglio stradale che i nuovi fabbricati, nonché eventuali ampliamenti e sopraelevazioni dei predetti, dovranno osservare;
- Dalle verifiche preliminari effettuate dai competenti uffici, l'operazione urbanistica di cui sopra comporta la predisposizione di una Variante parziale al P.R.G.C. ai sensi dell'art.17, comma 5, della L.R. n. 56/1977 e s.m.i.;
- Per quanto sopra, con deliberazione della Giunta Comunale n. 152 del 01/12/2023 si è provveduto a:

- esprimere la volontà dell'amministrazione di elaborare ed approvare una apposita variante parziale al P.R.G.C. vigente, ai sensi dell'art. 17, c. 5, della L.R. n. 56/1977 e s.m.i., finalizzata alla revisione delle sezioni stradali minime di cui all'art. 12/g delle Norme Tecniche di Attuazione del medesimo P.R.G.C., e, conseguentemente, alla revisione delle distanze dal ciglio stradale che i nuovi fabbricati, nonché gli eventuali ampliamenti e sopraelevazioni dei predetti fabbricati, dovranno osservare;
- esprimere conseguentemente uno specifico atto di indirizzo al Responsabile del competente settore edilizia ed urbanistica affinché, al fine di cui al precedente punto dispositivo, affidasse apposito incarico progettuale a idoneo soggetto abilitato professionalmente, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 e dalla relativa normativa derivata per gli appalti di servizi a contenuto tecnico-professionale;
- dare atto che allo scopo di cui al precedente punto dispositivo il competente Responsabile di servizio avrebbe potuto disporre della somma complessiva di Euro 5.500,00, comprensiva di IVA e contributi a carico del committente, già stanziata e ancora disponibile per atti di impegno alla voce 01.06.1.103/580.12.1 del bilancio di previsione 2023-2025, in quota competenza dell'esercizio 2023;

CONSIDERATO che:

- In recepimento degli indirizzi espressi con la sopra richiamata deliberazione della Giunta Comunale n. 152 del 01/12/2013, con determinazione n.527 del 20/12/2023 è stato conferito l'incarico per la predisposizione della Variante parziale al P.R.G.C. allo studio SMAPROGETTI, con sede in corso Moncalieri n. 56, Torino;

PRESO inoltre ATTO che:

- Con Determinazione Dirigenziale n. 3839 del 26/06/2024 della Città Metropolitana di Torino, emanata ai sensi degli articoli 52 quater e 52 sexies del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, è stato approvato e autorizzato il progetto definitivo dell'opera "Allacciamento Biometano Cooperativa Agricola Speranza, DN 100 – 24 bar" – ubicata nel Comune di Candiolo e presentato da Snam Rete Gas S.P.A.;
- Tale progetto ha effetto di variante allo strumento urbanistico del Comune, necessitando di specifico recepimento;

DATO ATTO che:

- Per quanto sopra, l'incarico affidato allo studio SMAPROGETTI è stato integrato chiedendo di recepire nel progetto di Variante anche i contenuti della sopracitata Determinazione Dirigenziale n. 3839 del 26/06/2024 della Città Metropolitana di Torino;

CONSIDERATO ulteriormente che:

- L'obiettivo principale della Variante resta così costituito dalla revisione e dall'aggiornamento delle sezioni stradali del concentrico di Candiolo, mediante interventi puntuali per uniformare le fasce di rispetto previste per la viabilità ed affinando alcune indicazioni secondo lo stato dei luoghi;
- Secondariamente, con lo stesso provvedimento si procede altresì al recepimento all'interno del P.R.G.C. dei contenuti di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 3839 del 26/06/2024 della Città Metropolitana di Torino;

PRESO ulteriormente ATTO che:

- Con nota prot. n. 6468 del 13/05/2025, in esecuzione dell'incarico ricevuto, lo studio SMAPROGETTI ha trasmesso gli elaborati costituenti la Variante parziale n. 9 al P.R.G.C. vigente, formati da:
 - Elaborato 1 - Relazione Illustrativa;

- Elaborato 2 - Norme tecniche di attuazione (stralcio);
- Tavola 2.1 - Assetto urbanistico - Azionamento (centro abitato) - scala 1:2.000;
- Documento tecnico di Verifica di Assoggettabilità a V.A.S..

RITENUTO che:

- I documenti progettuali presentati sono conformi agli obiettivi determinati dall'Amministrazione comunale;
- Ai fini procedurali, la Variante al vigente P.R.G.C. del Comune di Candiolo, oggetto del presente documento, si configura come “variante parziale” ai sensi dell’art. 17, commi 5 e 6, della L.R. n. 56/1977 e s.m.i., d’ora in poi denominata “Variante Parziale n. 9-01/2025” in quanto:
 - a) l’impianto strutturale del P.R.G. vigente non è stato modificato, poiché le modifiche normative apportate risultano conformi alla struttura del piano stesso e integrate nel quadro normativo esistente;
 - b) non modifica in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale e non genera situazioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale, non ricade all’interno di vincoli nazionali e regionali posti a tutela di emergenze storiche, artistiche, paesaggistiche, ambientali e idrogeologiche, e di conseguenza non sono state apportate variazioni ai suddetti strumenti urbanistico-ambientali;
 - c) e d) la somma delle modifiche apportate con le precedenti varianti parziali e con la presente variante risulta al di sotto del massimo ammesso quanto alla quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22. In particolare, per la verifica dei requisiti di cui alle lettere c) e d) del comma 5 dell'art. 17 della L.R. n. 56/1977 e s.m.i. sono stati considerati gli effetti sulla dotazione complessiva di aree per servizi prodotti dalla presente Variante e dal complesso delle precedenti varianti secondo i seguenti parametri:
 - CIRT di piano regolatore: 7.719 abitanti
 - Massimo incremento ammesso per le aree a servizi: $7.719 \times 0,5 \text{ m}^2 = 3.859,5 \text{ m}^2$
 - Massimo decremento ammesso aree a servizi: $7.719 \times -0,5 \text{ m}^2 = -3.859,5 \text{ m}^2$
 - Le modifiche apportate risultano essere le seguenti:
 - Var. parziale n. 4: +460 m²
 - Var. parziale n. 8: - 310 m²
 - Var. parziale n. 9: - 872 m²
 - Totale: - 722 m²

La somma delle modifiche apportate con le precedenti varianti parziali e con la presente variante è quindi pari a - 722 m²; la variazione risulta al di sotto del massimo ammesso: la Variante è pertanto coerente con l’art. 17, comma 5, lettere c) ed e) della L.R. n. 56/1977 e s.m.i.
 - e) la Variante non interviene sulla capacità insediativa residenziale prevista dal P.R.G.C. vigente, pertanto non si apportano modifiche alla CIRT di piano regolatore;
 - f) la Variante non interviene sulle superfici territoriali delle aree a destinazione produttiva, direzionale, commerciale, turistico-ricettiva né gli indici ad esse afferenti previsti dal P.R.G.C. vigente;
 - g) la Variante non incide sull’individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modifica la classificazione dell’idoneità geologica all’utilizzo urbanistico recata dal P.R.G.C. vigente;
 - h) la Variante non modifica gli ambiti individuati ai sensi dell’art. 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti;

inoltre, la Variante non prevede l’introduzione di previsioni insediative;

- I contenuti della Variante parziale 9, data la loro limitatezza e consistenza, hanno inoltre rilevanza esclusivamente circoscritta al territorio comunale, da cui consegue una compatibilità della Variante con i piani sovracomunali vigenti, come esplicitato nell'analisi del capitolo 3 della Relazione Illustrativa;

DATO ancora ATTO:

- Ai sensi dell'art. 15, comma 15, lett. a) della L.R. n. 56/1977 e s.m.i., che la capacità insediativa residenziale definitiva di cui all'art. 20 della stessa Legge è invariata, e pertanto pari a 7.719 abitanti;
- Che la Variante in oggetto è redatta ai sensi dell'Art. 17, comma 5, della L.R. n. 56/1977 e s.m.i. e che il medesimo articolo prevede che le modifiche allo strumento urbanistico vigente siano sottoposte alla fase di verifica di assoggettabilità a VAS, con riguardo alla quale:
 - o Il Documento Tecnico all'uopo predisposto dal Progettista, parte integrante della proposta di Variante e sopra evidenziato come tale, rappresenta il Documento di Screening per la Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della Variante Parziale n. 9 al P.R.G.C. vigente del Comune di Candiolo;
 - o Il citato Documento Tecnico di verifica di assoggettabilità a V.A.S. è mirato alla descrizione delle modificazioni introdotte con la presente Variante n. 9, apportate al Piano Regolatore Generale del Comune di Candiolo;
 - o Nel procedimento V.A.S. i soggetti coinvolti sono i seguenti:
 1. Autorità proponente: Comune di Candiolo;
 2. Autorità procedente: Comune di Candiolo;
 3. Autorità competente per la V.A.S.: Comune di Candiolo;
 4. Soggetti competenti in materia ambientale:
 - Città Metropolitana di Torino – Servizio Valutazione Impatto Ambientale;
 - A.S.L. TO5;
 - A.R.P.A. – Agenzia Regionale Protezione Ambiente di Torino;
 - o Ai fini del procedimento di verifica di assoggettabilità alla V.A.S., il Comune di Candiolo è dotato di Organo tecnico comunale di V.A.S., istituito ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 40/1998;
 - o Che la presente Variante parziale n. 9 al P.R.G.C., e in particolare il Documento tecnico di verifica di assoggettabilità a V.A.S. che ne costituisce parte integrante, sono compatibili e coerenti con gli strumenti di pianificazione territoriale e ambientale sovracomunali, nonché con i piani settoriali vigenti, e in particolare con il P.T.C.2, il P.T.R. e il P.P.R.;
- La variante non presenta i caratteri indicati nei commi 3 e 4 dell'art. 17 della L.R. n. 56/1977 per le varianti generali e per le varianti strutturali;

PROPONE

Di adottare, ai sensi dell'art. 17, comma 5, della L.R. n. 56/1977 e s.m.i., la Variante Parziale n. 9 al P.R.G.C., costituita dai seguenti elaborati:

- Elaborato 1 - Relazione Illustrativa della Variante parziale n.9;
- Elaborato 2 - Norme tecniche di attuazione (stralcio);
- Tavola 2.1 - Assetto urbanistico - Azzonamento (centro abitato) - scala 1:2.000;
- Documento tecnico di Verifica di Assoggettabilità a V.A.S..

Di dare atto che:

- a. si intendono soddisfatte tutte le condizioni poste dai commi 5, 6, 7, 8 e 11 dell'art.17 della Legge regionale n.56/77 e ss.mm.ii. così come dettagliato nella parte motiva del presente atto, da intendersi integralmente richiamata nel presente dispositivo;
- b. ai sensi dell'art. 15, comma 15, lett. a) della L.R. n. 56/1977 e s.m.i., la capacità insediativa residenziale definitiva di cui all'art.20 della stessa Legge, è pari a: 7719 abitanti;
- c. il saldo degli standard urbanistici afferenti al comparto residenziale ai sensi dell'art. 21 della L.R. 56/77 e s.m.i. risulta variato riducendosi complessivamente di 872 m² e risulta pertanto essere pari a $263.998 - 872 = 263.126$ m²;
- d. non viene modificata la quantità di aree a servizi previste dal piano regolatore vigente per il produttivo, la cui dotazione risulta essere pari a 121.857 m² standard produttivi.

Di dichiarare che la presente Variante, con riferimento agli ambiti oggetto della modifica, è conforme e coerente agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica sovracomunali nonché ai piani settoriali vigenti, in particolare con il P.T.C.2, il P.T.R. e il P.P.R.

Di dare atto che la presente Variante viene assoggettata alla procedura V.A.S. con lo svolgimento della verifica di assoggettabilità alla V.A.S. contestualmente alla fase di adozione della Variante stessa con il Documento Tecnico, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, così come previsto dalla D.G.R. n.25-2977 del 29.02.2016 *“disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica”* e in particolare Allegato 1, modello “J1”.

Di precisare che le previsioni e modificazioni contenute nella presente Variante parziale n. 9 al P.R.G.C. vigente risultano coerenti con il Piano Paesaggistico Regionale approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 03.10.2017 e rispettano le disposizioni cogenti e immediatamente prevalenti del P.P.R., così come specificato nella Relazione Illustrativa e nel Documento Tecnico di verifica di assoggettabilità a V.A.S..

Di dare mandato al Responsabile del Procedimento di dare seguito ai procedimenti derivanti dal presente atto e in particolare:

- la pubblicazione degli elaborati costituenti la presente Variante sul sito internet comunale e sull'Albo Pretorio informatico comunale per trenta giorni consecutivi, dando atto che dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione chiunque potrà presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse anche in campo ambientale;
- di procedere a pubblicare apposito Avviso di avvio del procedimento di Verifica di assoggettabilità a V.A.S. della Variante parziale n. 9 al P.R.G.C. vigente;
- di trasmettere la presente documentazione alla Città Metropolitana di Torino, A.S.L. TO5 ed all'A.R.P.A. di Torino per acquisire il parere di competenza anche in campo ambientale.

Considerata l'urgenza specifica, di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti del 4° comma dell'art.134 del D.Lgs. n. 267/2000 - T.U.E.L.

Del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Firmato digitalmente
SPATRISANO ANTONIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente
Dott. CATTI Giulio
